



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
PROVINCIA DI PERUGIA

COMMISSIONE DI STUDIO “LAVORO” – PERUGIA, 14/03/2025

DISTACCO PERSONALE: IMPONIBILITA' IVA DAL 2025

L'abrogazione dell'art. 8, comma 35, della Legge n. 67/1988, a partire dal 1° gennaio 2025, comporta l'assoggettamento ad IVA delle somme corrisposte a fronte del distacco di personale. La nuova normativa, introdotta dalla Legge n. 166/2024, coinvolge non solo i distacchi infragruppo, ma anche le operazioni effettuate nell'ambito dei contratti di rete. Fino al 31.12.2024 i rimborsi (analiticamente documentati) relativi alle sole retribuzioni e oneri contributivi calcolati per il prestito o i distacchi di personale non hanno rilevanza ai fini dell'IVA e pertanto l'imposta va applicata solamente se il corrispettivo pattuito è superiore a tale sommatoria (retribuzioni e oneri analitici).

Grazie a tale disposizione l'Italia si adegua all'orientamento della Corte di Giustizia Ue, la quale stabilisce che il distacco di personale costituisce sempre una prestazione di servizi soggetta ad Iva, indipendentemente dall'importo del rimborso.

PATENTE A CREDITI e SICUREZZA SUL LAVORO

Come ormai ben sappiamo, a decorrere dal 1° ottobre 2024 è d'obbligo il possesso della patente a crediti per l'accesso in qualsivoglia cantiere fisso e/o mobile, ottenuta mediante la registrazione e accreditamento sul portale istituzionale dell'ITL Nazionale. Da tale obbligo sono escluse unicamente le aziende certificate con SOA di III livello o superiore. L'effettivo rilascio della patente in questione sarebbe dovuto avvenire a gennaio 2025, con la possibilità di incrementare la dotazione di 30 punti iniziali sia in base alla storicità del soggetto richiedente, sia in base ad altri requisiti come, ad esempio, investimenti in formazione sulla sicurezza sul lavoro.

L'apparato sanzionatorio di riferimento impone al committente in primis la verifica, in capo alla ditta titolare dell'appalto e di quelle in subappalto se presenti, del possesso della patente a crediti che in secondo ordine della titolarità di almeno 15 punti accreditati

sulla medesima. L'ammontare della sanzione in capo al committente va da 711,92 a 2.562,91 euro, soggetta a diffida ex articolo 301 Dlgs 81/2008.

Si evidenzia che ad oggi non è possibile per il committente verificare l'ammontare dei punti posseduti dall'impresa non essendo messo nella possibilità materiale di poterlo fare.

E' necessario il costante monitoraggio del Durc, della regolarità fiscale laddove il Durc non sia obbligatorio e il rispetto della normativa in termini di sicurezza e prevenzione sul lavoro.